



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

**AI SIGNORI CLIENTI
LORO SEDI**

Bologna, 05 dicembre 2024

CIRCOLARE N. 70

OGGETTO: Le lettere di compliance per indurre all'adesione al CPB

Riferimenti: Comunicazioni di anomalia - Allegato 1 al DM 14/06/2024 - Art. 1, co. 634, L. n. 190/2014
CIRCOLARE DEL 05/12/2024

Sintesi: l'Agenzia Entrate sta inviando a numerosi soggetti ISA una comunicazione con la quale comunica la rilevazione di un'anomalia nell'ambito del Mod. Redditi 2024 (periodo d'imposta 2023), riferita alla dichiarazione di un reddito inferiore a quello dichiarato dai dipendenti del settore di appartenenza.

Si tratta di un particolare indicatore che l'Agenzia ha già utilizzato per il calcolo del reddito proposto nell'ambito del CPB. Il contribuente potrà regolarizzare la situazione tramite adesione tardiva al CPB entro il 12/12/2024.

Nell'ambito della propria attività di "compliance", l'Agenzia delle Entrate sta recentemente notificando delle comunicazioni ai soggetti ISA che non hanno aderito al Concordato preventivo biennale, in relazione al mod. Redditi 2024.

Si tratta di una anomalia direttamente correlata al nuovo indicatore individuato dalla Nota tecnica e metodologica attuativa del Concordato preventivo biennale, contenuta nell' All. 1 al DM 14/06/2024.

LA COMUNICAZIONE DI ANOMALIA PER IL MOD. REDDITI 2024

In modo difforme rispetto alla procedura ordinariamente utilizzata (che prevede l'approvazione di un apposito Provvedimento), l'Agenzia:

- con la evidente finalità di sollecitare i contribuenti che non hanno aderito al CPB di procedere di entro il prossimo 12/12/2024
- sta notificando a numerosi contribuenti soggetti ISA (paiono esclusi i contribuenti in regime forfettario) una lettera con la quale si comunica di aver riscontrato un'anomalia nell'ambito del mod. Redditi 2024, inviato entro il 31/10/2024, riferito ad un nuovo "indicatore" introdotto dal DM 14/06/2024 riferito ad una redditività considerata troppo modesta.

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Di seguito il testo della comunicazione inviata tramite PEC:

Da CPBcompliance2@pec.agenziaentrate.it

A mariorossi@pec.it

Gentile contribuente,

ogni anno l'Agenzia, sulla base dei continui aggiornamenti delle informazioni che confluiscono nelle banche dati che costituiscono il proprio patrimonio informativo, individua casi anomali che, dopo ulteriori approfondimenti, sono selezionati per le attività di controllo.

In tale contesto è stato rilevato che la sua **dichiarazione per l'anno 2023** indica un **reddito** derivante da **attività d'impresa inferiore a quello dei dipendenti che lavorano nello stesso settore economico**¹

Questo aspetto, in assenza di giustificazioni oggettive, può essere considerato anomalo.

Al riguardo è utile ricordare che **per rendere il reddito coerente con il valore minimo di settore**:

- **può ancora integrare i redditi** dichiarati per il periodo d'imposta 2023;
- per gli anni d'imposta 2024 e 2025 **può aderire**, entro il **prossimo 12 dicembre 2024**, al **Concordato preventivo biennale (CPB)**. In tal caso può anche avvalersi, entro il 31 marzo 2025, del **ravvedimento** per ciascuna delle annualità **dal 2018 al 2022**².

Cordiali saluti

IL DIRETTORE CENTRALE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Firmato

Note:

¹ Per l'individuazione dei redditi minimi di lavoro dipendente, si rinvia ai valori di riferimento settoriale riportati da pag. 28 del Sub Allegato 1.B al decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze del 14 giugno 2024 consultabile al seguente link Gazzetta Ufficiale

² Vedi articolo 2-quater del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143.

LA ANOMALIA

Come anticipato, l'anomalia deriva dal confronto:

- tra la base imponibile concordataria calcolata con i criteri di cui al citato DM 14/06/2024
- col livello di redditività minimo di settore, individuato nell'All. 1 al decreto.

POSSIBILI AZIONI DEL CONTRIBUENTE

La comunicazione chiarisce che il contribuente può regolarizzare la posizione, alternativamente:

- 1) procedendo a presentare integrativa del Mod. Redditi 2024, integrando il reddito dichiarato
- 2) oppure può aderire al CPB per il biennio 2024-2025 entro il 12/12/2024.

Occorre premettere che possono essere numerose le cause che inducono a considerare giustificata l'anomalia.

N.B.: in tal caso la comunicazione dell'Agenzia non prevede un canale telematico con cui fornire dette giustificazioni (anche in questo senso la lettera di compliance si discosta da quelle precedenti).

In tal caso si consiglia di documentare il più possibile dette giustificazioni, in attesa di eventuali successivi sviluppi (con ogni probabilità l'Agenzia non prenderebbe neppure in considerazione quanto replicato nell'ambito di una risposta alla PEC o tramite Civis).

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:



CEPAS



Laddove, al contrario, il contribuente intendesse aderire a quanto proposto dall'Agenzia, si dovrà comportare come segue.

Ove scelga la prima soluzione, il contribuente si troverà ad integrare la dichiarazione entro 90 giorni dal termine per l'invio della dichiarazione; pertanto:

- trattandosi di una dichiarazione infedele (ricavi omessi o costi non deducibili) con violazione commessa dopo il 1/09/2024 (termine del quale operano le nuove sanzioni introdotte dal Dlgs. 87/2024 – v. RF 094/2024)
- troverà applicazione la sanzione del 70% delle maggiori imposte o minor credito dichiarato, da abbattere a 1/9 con il ravvedimento operoso

Nel secondo caso, il contribuente si limiterà a presentare la dichiarazione integrativa per l'adesione "tardiva" al CBP entro il prossimo 12 dicembre.

CONSIDERAZIONI

In primo luogo appare anomala la situazione prospettata dall'Agenzia, che ritiene che il contribuente possa "rendere il reddito [ndr: 2023] coerente con il valore minimo di settore" aderendo al CPB sul 2024-2025.

Infatti, la contestazione

- è riferita al periodo d'imposta 2023 (non coperta dal CPB, né dall'eventuale successiva adesione alla Sanatoria 2018-2022)
- non anche ai periodi di imposta 2024-2025.

Nota: con ogni probabilità il concetto si fonda sul fatto che:

- la citata anomalia sul reddito 2023 ha l'effetto di aumentare il reddito proposto sul biennio 2024-2025, come visto

pertanto l'Agenzia si ritiene "soddisfatta" nel caso in cui il contribuente si obblighi a dichiarare (aderendo al CPB) sul biennio 2024-2025, un reddito che prende in considerazione l'anomalia riscontrata sul 2023.

I RISCHI PER IL CONTRIBUENTE

Il contribuente che non dovesse aderire alle proposte dell'Agenzia non risulta esposto ad un rischio immediato.



Studio Crabilli Monari

DOTTORI COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI

Infatti, quanto indicato nella comunicazione può rappresentare, al più, una “presunzione semplice” (soprattutto laddove la situazione risulti replicata su numerosi periodi di imposta, non solo sul periodo 2023) di cui l’ufficio potrà avvalersi in sede di un eventuale accertamento.

In particolare, ove a seguito di approfondimenti successivi, l’Ufficio dovesse rinvenire ulteriori situazioni di anomalia, potrebbero scattare un accertamento analitico-induttivo (per la presenza di più presunzioni semplici, gravi precise e concordanti).

Più probabilmente, il mancato adeguamento alle proposte, si rifletterà nel solo inserimento nelle “liste selettive” per l’accertamento da parte dell’Agenzia delle entrate (e, considerato l’elevato numero di tali situazioni, non dovrebbe essere molto probabile l’essere destinatari di un accesso/verifica).

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Con i migliori saluti.

Studio Crabilli & Monari srl

Dott.ssa Rina Crabilli
Dott.ssa Licia Monari
Rag. Simona Cavicchi
Dott. Giuseppe De Lillo
Dott.ssa Linda Furlan
Dott.ssa Valentina Muzzioli
Dott.ssa Serena Tinarelli
Dott. Vincenzo Valente

STUDIO CRABILLI & MONARI SRL

Via Rodolfo Audinot, 34 - 40134 Bologna
Telefono +39 051 338911 r.a / +39 051 583978
Fax +39 051 338919
C.F./P.Iva 03705530370 - REA BO-311291 - C.S. Euro 10.400,00 i.v.
www.studiocrabillimonari.it
info@studiocrabillimonari.it - segreteria@studiocrabillimonari.it



CERTIFICATI DA:

